

PAVIA

GUIDA PRATICA CARTA D'IDENTITA'

*La carta d'identità ha **validità di dieci anni** e deve essere munita della fotografia della persona cui si riferisce (L. 18/02/1963, n. 224 – D.L. 25/06/2008, n. 112). Inoltre, per effetto dell'articolo 290 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., il Comune, all'atto del rilascio, è tenuto a compilare due cartellini, conformi al modello ministeriale stabilito dal D.M. 31/10/1968, recanti la foto del titolare e tutti gli elementi risultanti sulla stessa carta d'identità. Da quanto esposto si evince che l'interessato, al momento di richiedere il documento, salva eccezione, deve esibire **tre fotografie**.*

*Si ricorda che la carta d'identità **non può essere plastificata**. Il modello di carta d'identità adottato con Decreto del Ministero dell'Interno del 27/01/1994, è dotato di caratteristiche anti contraffazione che, per non essere vanificate, rendono necessario evitare la plastificazione. E' pertanto consigliabile anche in caso d'usura del documento di non ricorrere alla plastificazione. Una semplice precauzione che può evitare spiacevoli equivoci e contrattempi (circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994). La carta d'identità non deve essere ritagliata.*

DESCRIZIONE

Modalità per la richiesta e per il ritiro

- **I cittadini italiani residenti e non residenti ma temporaneamente dimoranti a Pavia** devono presentarsi personalmente agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe (Ufficio Anagrafe Centrale - Palazzo Mezzabarba, Uffici Circoscrizioni).
- **I cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.)** devono recarsi personalmente **solo** presso l'Ufficio Anagrafe Centrale – Palazzo Mezzabarba. Dovranno essere muniti del proprio passaporto italiano, ancora in corso di validità, o di un equivalente attestato consolare. Da giugno 2007 i cittadini italiani residenti permanentemente in Europa potranno fare richiesta direttamente presso l'agenzia consolare della propria circoscrizione.
- **I cittadini stranieri residenti a Pavia** possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
- **I cittadini stranieri residenti in altri comuni** devono rivolgersi al Comune di residenza.

NON E' PREVISTO IL RILASCIO DELLA C.I. AI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA.

Validità per l'espatrio

Per i maggiorenni (18 anni e un giorno) la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto. (Richiesta di genitori con figli minori: l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio, in questo caso deve esibire la documentazione comprovante. L'assenso è sottoscritto dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore).

Per i minorenni (dai 15 anni e un giorno ai 18 anni) o interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori – che possono presentarsi all'ufficio anche in momenti diversi - o del tutore (qualità che può essere anche auto certificata), con un documento di riconoscimento valido o, in mancanza dell'atto d'assenso, è necessario il nulla osta del giudice tutelare che è rilasciato dal Tribunale.

➤ *Per i minori di anni 15 è previsto il rilascio di un documento VALIDO PER L'ESPATRIO. Tale documento è costituito da un certificato di nascita uso espatrio (Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita) oppure da un certificato anagrafico di nascita (Ufficio Anagrafe Comune di residenza). Tale certificato deve essere portato in Questura per la vidimazione presso l'Ufficio Passaporti. Occorre la presenza del minore e di entrambi i genitori - o uno dei due genitori in possesso dell'atto di assenso dell'altro o del nulla osta del giudice tutelare - e la consegna di due fotografie recenti, uguali, a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).* ◀

Con la Carta d'Identità si può espatriare nei seguenti Paesi:

ALBANIA - AUSTRIA – BELGIO – BOSNIA ERZEGOVINA – BULGARIA - CIPRO – CROAZIA – DANIMARCA – EGITTO (1) - ESTONIA - FINLANDIA – FRANCIA – GERMANIA – GIBILTERRA - GRECIA – IRLANDA – ISLANDA – LETTONIA (2) - LIECHTENSTEIN – LITUANIA - LUSSEMBURGO – MALTA - MAROCCO (3) – NORVEGIA – OLANDA – POLONIA - PORTOGALLO – PRINCIPATO DI MONACO – REGNO UNITO - REPUBBLICA CECA – REPUBBLICA DI MONTENEGRO (4) – REPUBBLICA SLOVACCA – ROMANIA - SLOVENIA – SPAGNA – SVEZIA – SVIZZERA – TUNISIA (3) – TURCHIA - UNGHERIA.

[(1) Portare una foto per il visto.

(2) Carta d'identità con validità residua pari almeno alla durata del soggiorno.

(3) Solo per chi vi si reca con viaggio organizzato.

(4) Il Paese ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia nel giugno 2006; vi sono indicazioni particolari e suscettibili di modifiche per chi si sposta tra il Montenegro, il Kosovo e la Serbia che si consiglia di verificare all'atto della partenza. La carta d'identità è accettata per un soggiorno fino ad un massimo di giorni 30. All'ingresso le autorità montenegrine rilasciano la licenza turistica.

ATTENZIONE - La carta d'identità consente l'ingresso anche nei seguenti territori francesi d'oltremare: Guadalupe, Guyana, Mayotte, Martinica, Reunion, St. Pierre e Miquelon.]

N.B.: I Paesi sotto elencati hanno aderito al trattato di Schengen e, quindi, chiunque entri legalmente nello spazio Schengen può attraversare le frontiere interne con e tra i nuovi Stati membri senza dover subire controlli di frontiera. Le frontiere interne sono: le frontiere terrestri tra gli Stati membri, gli aeroporti adibiti ai collegamenti aerei tra gli Stati Schengen e i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari tra gli Stati Schengen effettuati da traghetti.

L'abolizione dei controlli alle frontiere interne non impedisce l'esercizio delle competenze di polizia, nemmeno nelle zone di frontiera e l'esercizio dei controlli di sicurezza sulle persone nei porti e negli aeroporti.

Elenco Paesi che hanno aderito al tratto di Schengen:

AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, ISLANDA, ITALIA, LITUANIA, LETTONIA, LUSSEMBURGO, MALTA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.

LA CARTA D'IDENTITÀ HA VALIDITÀ DI DIECI ANNI DALLA DATA DEL RILASCIO

Rinnovo – sostituzione – duplicato per smarrimento o furto

Il cittadino deve recarsi personalmente allo sportello con i documenti specificati. Il rinnovo può essere richiesto dal 180° giorno precedente la scadenza.

N.B.: L'entrata in vigore della L. 127/1997, prima, e del D.P.R. 445/2000, poi, hanno consentito l'utilizzo della carta d'identità anche in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, perciò, nonostante il Ministero dell'Interno, con circolare n. 24/1992, dispone che il cambio di residenza non costituisce un valido motivo per richiedere il rinnovo della C.I., allo stato attuale della normativa, pur in assenza di specifico obbligo, **nulla vieta all'interessato** di richiedere il rinnovo del documento al Comune nel quale si trasferisce, previa consegna del precedente.

Note:

- Nel documento è omessa l'indicazione dello **stato civile**, salvo specifica richiesta dell'interessato (per nubili/celibi, vedove/i, divorziate/i e categorie assimilate, **nel caso di richiesta**, compare solo la dicitura "libero", per i coniugati non compare il cognome del coniuge).

REQUISITI

Aver compiuto i 15 anni (15 anni e un giorno – art. 2963 C.C., art. 3 R.D. 18/06/1931, n. 773).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per i cittadini italiani (maggiorenni, minorenni o interdetti)

rilascio

1. **Un valido documento di riconoscimento (°)** (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato).
2. **Tre fotografie (35x40 mm.) recenti, uguali, a fuoco e nitide**, a mezzo busto (in primo piano viso e spalle – il viso deve occupare il 70/80% della foto), frontali (deve mostrare chiaramente entrambi i lati del viso con lo sguardo diretto verso l'obiettivo), a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro, sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). Se la persona porta occhiali, la fotografia deve mostrare chiaramente gli occhi senza riflessi sugli occhiali. Le fotografie, ottenute attraverso sistemi di stampa elettronica su carta termica, devono considerarsi inidonee ad essere applicate sulla carta d'identità.

rinnovo (dopo dieci anni) o **sostituzione** (per deterioramento o dati non più corrispondenti)

1. **Vecchia carta d'identità**, se ancora valida oppure, se rilasciata dal Comune di Pavia e non sia scaduta da più di dieci anni (la persona deve essere riconoscibile dalla foto del documento scaduto). In mancanza occorre esibire altro valido documento di riconoscimento (se l'interessato non è in possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni maggiorenni, non parenti, muniti di documento d'identità).
2. **Tre fotografie (35x40 mm.) recenti**, uguali, a fuoco e eccetera (idem come sopra).

(°) Nei casi in cui la Legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla C.I., è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari, le patenti di guida, le tessere di riconoscimento postali, i libretti di porto d'armi e i passaporti.

Per i cittadini stranieri

Oltre ai documenti già indicati, occorre presentare **l'attestazione di regolarità del soggiorno (comunitari) o il permesso di soggiorno (extra comunitari) ed il passaporto o documento equipollente.**

In caso di smarrimento o furto

1. **Un valido documento di riconoscimento (°)** (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, non parenti, munite di un documento di identità valido, che dichiarino e sottoscrivano di conoscere personalmente l'interessato).
2. **Tre fotografie (35x40 mm.) recenti**, uguali, a fuoco e eccetera (idem come sopra).
3. **Denuncia**, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (ma anche sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia medesima).

N.B.: I cittadini non residenti nel comune di Pavia dovranno fornire quattro fotografie, poiché sarà realizzato un cartellino aggiuntivo da spedire al Comune di residenza.

TEMPI DI EROGAZIONE

► CONSEGNA IMMEDIATA

- per i cittadini residenti e gli iscritti nell'AIRE di Pavia

► I TEMPI DI CONSEGNA DIPENDONO DAL PERIODO OCCORRENTE PER IL RILASCIO DEL NULLAOSTA DA PARTE DEL COMUNE DI RESIDENZA O DI ISCRIZIONE AIRE

- per i cittadini non residenti e gli iscritti nell'AIRE di altri Comuni

CONTRIBUZIONE

Il rilascio della carta d'identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali (diritto fisso e diritti di segreteria - €. 5,42 - €. 5,92 per i minorenni).

DOVE

Ufficio Anagrafe del Comune di Pavia – piano terra – salone certificati
Piazza Municipio 2 – Tel. 0382399534
da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 13,00

Tutte le sedi anagrafiche decentrate – Uffici dei Consigli Circostrizionali
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 – martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,00

Pavia Storica

Piazza Vittoria 21
Tel. 038235432

Pavia Ovest

Via F.lli Cervi 9
Tel. 0382526340

Pavia Nord Est

Via Torino
Tel. 0382461913

Pavia Est

Via Pollaioli
Tel. 0382463266

Pavia Nord

Via Acerbi 27
Tel. 0382461534 (da lunedì a sabato dalle 9,00 alle 13,00)

NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

- Approvazione del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza

Regio Decreto 06/05/1940, n. 635

- Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18/06/1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza

Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1956

- Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE

Legge 18/02/1963, n. 224

- Modifica all'art. 3 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

Legge 21/11/1967, n. 1185

- Norme sui passaporti

Decreto del Presidente della Repubblica 06/08/1974, n. 649

- Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio

Legge 31/12/1996, n. 675

D.Lgs. 28/12/2001, n. 467

D.L. 30/06/2003, n. 196

- Codice in materia di protezione dei dati personali
- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
- Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della Legge 24/03/2001, n. 127

Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994

Circolare n. 559/C. 8751.12982-F (1) del 25/05/1995

Circolare telegrafica n. 001374 del 14/02/1996

Legge 15/05/1997, n. 127

- Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

D.P.R. 28/12/2000, n. 445

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Legge 16/01/2003, n. 3 – art. 24

- Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione – Capo V Disposizioni in materia di affari esteri

Direttiva congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri del 05/06/2007

- Disciplina sul rilascio e rinnovo della carta d'identità da parte degli uffici consolari a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro AIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 1319 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria)

Art. 31 D.L. 25 giugno 2008, n. 112

- Durata e rinnovo della carta d'identità